Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Servizi di punta: vietato il soccorso istruttorio postumo

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1300/2026) esclude la sanatoria postuma per i requisiti speciali di qualificazione non autodichiarati ab origine nella domanda di partecipazione.

Paola De Virgiliis Diritto Amministrativo & Appalti Pubblici 21 Settembre 2026 Lettura 12 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 21 settembre 2026: La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha consolidato il divieto di ricorso al soccorso istruttorio per introdurre contratti e certificazioni di punta mai indicati nell'offerta iniziale, salvaguardando l'autoresponsabilità e la par condicio anche negli appalti PNRR.

Abstract (Italiano)

L'ammissibilità del **soccorso istruttorio per i servizi di punta** sconta il rigido confine tra regolarizzazione formale e inammissibile integrazione dell'offerta. La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2026, n. 1300, intervenendo su una complessa procedura per l'affidamento congiunto di un appalto finanziato dal PNRR, ribadisce il divieto di sanatoria postuma per i requisiti speciali non dichiarati ab origine nella domanda di partecipazione. Attraverso il ricorso a un solido argomento apagogico, i giudici di Palazzo Spada chiariscono come una diversa interpretazione avallerebbe la prassi di dichiarazioni "in bianco", travolgendo l'autoresponsabilità del concorrente e la parità di trattamento. L'analisi ripercorre il bilanciamento critico, sempre più pressante nell'architettura del nuovo d.lgs. 36/2023, tra le istanze espansive del principio del risultato e della fiducia e la necessità di arginare derive sostanzialistiche lesive della *par condicio competitorum*.

Abstract (English)

The admissibility of preliminary investigation relief for core technical services is bounded by the strict line between formal regularization and the impermissible supplementation of an offer. The ruling of the Council of State, Section V, January 22, 2026, no. 1300, addressing a complex joint procurement procedure funded by the NRRP, reiterates the prohibition against retroactive

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

remediation for special requirements not originally declared in the application. Through robust apagogical reasoning, the administrative judges clarify how a different interpretation would endorse the practice of blank declarations, overturning the competitor's self-responsibility and the equal treatment principle. The analysis traces the critical balance, increasingly pressing within the framework of the new Legislative Decree 36/2023, between the expansive demands of the results principle and the trust principle, and the necessity to curb substantive drifts that harm the level playing field among economic operators.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Cristallizzazione dell'offerta:** I requisiti speciali di capacità tecnico-professionale, pena l'esclusione, devono essere specificamente individuati al momento della presentazione della domanda.
- **Divieto di integrazione sostanziale:** L'art. 101 del d.lgs. 36/2023 non consente l'esibizione postuma di referenze contrattuali taciute nell'autodichiarazione iniziale, differenziando nettamente la sanatoria formale dall'introduzione di fatti nuovi.
- **Argomento apagogico e autoresponsabilità:** Consentire il soccorso su requisiti non dichiarati legittimerebbe offerte inesatte e riservate, minando la *par condicio* e scaricando sulla stazione appaltante oneri sproporzionati.
- **Tenuta del sistema nei bandi PNRR:** Il principio del risultato e la celerità delle procedure finanziate non giustificano compressioni asimmetriche delle regole di qualificazione.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In materia di procedure a evidenza pubblica, l'istituto del soccorso istruttorio non può essere invocato per colmare, in via postuma, il deficit di un requisito speciale di capacità tecnico-professionale mediante l'allegazione di referenze contrattuali mai menzionate nella domanda di partecipazione, ostandovi l'esigenza di salvaguardare la par condicio competitorum e il principio di autoresponsabilità del dichiarante, il cui sacrificio legittimerebbe inammissibili dichiarazioni generiche con riserva di successiva specificazione.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

01. Introduzione: la pronuncia Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1300/2026

1.1 — Il perimetro della lite: l'appalto PNRR del Comune di Castellammare di Stabia

La pronuncia del **Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2026, n. 1300**[1] fissa i confini applicativi del **soccorso istruttorio per i servizi di punta** nell'evidenza pubblica. La controversia scaturisce dalla **procedura aperta** indetta dal Comune di Castellammare di Stabia per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori di rigenerazione urbana nel quartiere Savorito, commessa finanziata dal **PNRR**. L'amministrazione comunale ha disposto l'aggiudicazione a favore del Consorzio Stabile Vitruvio s.c. a r.l., che indicava come progettista designato il raggruppamento temporaneo guidato da **Litos Progetti s.r.l.** Il provvedimento è stato impugnato dalla seconda graduata Costruzioni Cinquegrana s.r.l., la quale ha contestato il **difetto di qualificazione tecnica** del progettista indicato.

Il nodo esegetico investe l'art. 7.3 del **disciplinare di gara**, che imponeva la comprova di commesse eseguite nell'ultimo decennio per la categoria IA.04. La *lex specialis* richiedeva almeno **due servizi di punta** per un importo non inferiore a 0,80 volte il valore stimato, corrispondente ad **euro 1.873.248,04** a pena di **esclusione dalla gara**. La clausola imponeva a ciascun concorrente di specificare puntualmente i titoli abilitativi già nella **domanda di partecipazione**.

In primo grado, il TAR Campania, Sez. I, ha respinto il ricorso ritenendo colmabile il deficit delle referenze attraverso l'**integrazione documentale postuma**, in nome della massima **conservazione dell'offerta**. Contro la statuizione di prime cure la ricorrente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando la violazione dell'art. 101 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e la compromissione della **par condicio competitorum**.

1.2 — L'insufficienza dei servizi dichiarati da RTP Vitruvio e il disavanzo della soglia minima

Dagli atti di gara prodotti dal raggruppamento emergeva un netto **deficit quantitativo**. Nel modello di domanda, il raggruppamento indicava soltanto due contratti per la **categoria IA.04**: la prima prestazione recava un importo certificato di **euro 1.032.764,38**; la seconda, relativa a lavori presso il

Policlinico San Matteo di Pavia, esponeva un valore complessivo di euro 1.973.354,94 ma risultava svolta con una **quota di partecipazione del 20%**, rendendo spendibile la frazione di appena **euro 394.670,988**.

L'importo complessivo delle referenze raggiungeva **euro 1.427.435,368**, al di sotto della **soglia minima** di euro 1.873.248,04, con un disavanzo di **euro 445.812,67** non riconducibile a un errore materiale ma integrante un'effettiva **carenza del requisito speciale**. Ciononostante, la stazione appaltante ha fatto ricorso al **soccorso procedimentale**, invitando il concorrente a produrre contratti ulteriori mai menzionati negli atti di gara.

Tra i documenti esibiti a chiarimento figurava un certificato rilasciato dalla Fondazione Stelline per un valore di **euro 2.893.345,50**, totalmente taciuto nell'istanza iniziale. La commissione ha ritenuto colmata la lacuna convalidando l'ammissione. Il Consiglio di Stato ha invece censurato la determinazione amministrativa: l'operazione condotta travalica le facoltà legali, traducendosi in una **sostituzione postuma dell'offerta**.

02. Il soccorso istruttorio per i servizi di punta tra art. 101 e divieto di novazione

2.1 — Omissione probatoria e inammissibile introduzione di requisiti nuovi

Il dettato dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 delinea un discrimine rigoroso tra **regolarizzazione documentale** e alterazione della **dichiarazione negoziale**. Se il comma 1, lettera a), ammette la sanatoria per vizi formali della documentazione amministrativa precludendola per l'**offerta tecnica ed economica**, il successivo comma 3 limita i chiarimenti all'esegesi della proposta iniziale vietandone ogni mutamento sostanziale. La disposizione consente di sanare l'**omissione formale**, escludendo qualunque **novazione dell'offerta**.

In termini conformi si è espresso il **Consiglio di Stato, Sez. III, 5 agosto 2025, n. 6905**[2], evidenziando come lo strumento soccorritorio presupponga la **tempestiva allegazione** del requisito nell'istanza di partecipazione, soccorrendo unicamente dinanzi a una **mera incompletezza probatoria** su contratti già esplicitati. Diversamente, l'omessa spendita originaria di una commessa rende

inammissibile l'esibizione postuma di contratti estranei, configurando un'indebita **introduzione di elementi nuovi** in violazione dell'**inalterabilità della proposta**.

Né la carenza originaria può essere ricondotta alla nozione di **errore materiale scusabile**. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di selezioni comparative e ribadito da **Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2026, n. 2846**[3], l'errore materiale è circoscritto alle sole sviste percepibili *ictu oculi* dal testo stesso dell'atto. L'omessa dichiarazione di un titolo o di una referenza non costituisce una mera svista formale, ma integra un'obiettiva **scelta dichiarativa** le cui conseguenze ricadono sull'offerente. Ammettere l'integrazione postuma comporterebbe un'inammissibile **rimessione in termini** lesiva della parità delle parti.

Il rigore applicativo risponde alle medesime esigenze di certezza emerse nell'esame dell'inversione procedimentale e termini perentori del soccorso istruttorio. Quando la verifica della **capacità tecnico-professionale** si colloca in fasi serrate, l'operatore non può pretendere una **seconda opportunità dichiarativa**. La spendita dei servizi di punta cristallizza la qualificazione. Il soccorso non opera in bianco.

2.2 — L'argomento apagogico: il rischio delle autodichiarazioni in bianco

La tenuta della pronuncia n. 1300/2026 poggia su un rigoroso **argomento apagogico**. Il Consiglio di Stato dimostra che, ammettendo la prova dei requisiti mediante contratti mai dichiarati prima, si legittimerebbero **dichiarazioni meramente esplorative**. Basterebbe un'affermazione generica sul possesso astratto dei requisiti per riservarsi di reperire le commesse solo a seguito delle contestazioni avversarie. Questo meccanismo disgrega l'**ordine procedimentale** e paralizza la **tempestività dell'aggiudicazione**.

L'accoglimento di una simile prassi comporterebbe lo svilimento del principio di **autoresponsabilità del concorrente**. Chi confeziona l'offerta con perizia risulterebbe penalizzato rispetto a chi presenta atti lacunosi confidando nella sanatoria. La stazione appaltante si troverebbe gravata di **istruttorie suppletive defatiganti** su commesse spuntate a sorpresa. Il sub-procedimento si trasformerebbe in una **negoziazione postuma** a geometria variabile.

> **L'argomento apagogico contro le autodichiarazioni in bianco**
>
> Consentire l'integrazione postuma di requisiti tecnici non dichiarati trasformerebbe il soccorso istruttorio in una facoltà di riserva unilaterale, incoraggiando dichiarazioni generiche e privando la stazione appaltante di qualsiasi controllo preventivo sull'affidabilità dell'offerta.

Sotto il profilo della **trasparenza amministrativa**, il divieto di integrazione postuma tutela la **stabilità delle gare**. L'oggetto della valutazione è la proposta formalizzata entro il **termine perentorio** stabilito dal bando. Se un operatore potesse estrarre dal proprio archivio nuove commesse a seconda della convenienza, la graduatoria diverrebbe instabile. La **certezza giuridica** impone la stabilità delle referenze sin dall'origine.

Sotto il profilo dogmatico, la sostituzione della commessa parziale del Policlinico con la certificazione Stelline vìola il principio di **lealtà contrattuale**: la parte non ha corroborato un servizio già speso, ma ha colmato una carenza strutturale mediante l'allegazione di un **fatto nuovo**. In simile contesto, l'estromissione dell'operatore economico costituisce l'unico esito compatibile con il **diritto vivente**.

03. Dialettica tra principi cardine: fiducia, risultato e par condicio

3.1 — Il difficile bilanciamento negli appalti accelerati (artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023)

La disciplina degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 ha impresso una svolta funzionalista ponendo il **principio del risultato** e il **principio della fiducia** quali canoni fondamentali. Nelle procedure complesse destinate all'attuazione del PNRR, la spinta a privilegiare la stipula tempestiva del contratto rispetto al rigore formale è ricorrente. Si è sostenuto che escludere un concorrente in possesso sostanziale della capacità tecnica violerebbe il favor participationis. Questa tesi confonde l'efficienza procedimentale con la deroga arbitraria al **confronto competitivo**.

Il Consiglio di Stato chiarisce che la celerità non autorizza deroghe alle regole di gara. Il risultato è finalizzato ad individuare la migliore offerta tra quelle validamente presentate, non al recupero di proposte affette da **vizi sostanziali**. L'attivazione del **soccorso istruttorio per i servizi di punta** esige che l'operatore abbia agito con **diligenza professionale**. Se la fiducia impone alla pubblica amministrazione di presumere la correttezza del privato, specularmente impone al concorrente **oneri dichiarativi puntuali**.

> **« Il principio del risultato non può operare come una sanatoria universale delle negligenze dichiarative, poiché la celerità dell'evidenza pubblica perde ogni legittimità se recide il legame fiduciario con la parità tra i concorrenti. »**

Nelle gare finanziate dal PNRR, il rispetto delle scadenze non legittima la compressione della **parità di trattamento**. L'evidenza pubblica protegge l'efficacia della spesa e la **competizione leale**. Consentire la produzione postuma di certificati altererebbe la posizione degli operatori che si sono vincolati alle sole referenze tempestivamente dichiarate. La **legalità dell'azione amministrativa** non cede alle urgenze del cronoprogramma.

La Quinta Sezione precisa che il risultato serve a superare formalismi ciechi, ma non a vanificare clausole chiare. Quando la *lex specialis* prescrive un requisito speciale con una **soglia minima inderogabile**, il dovere di estromissione è vincolato. La **tutela della concorrenza** costituisce un argine insuperabile per qualsiasi clausola di favore.

3.2 — Tassatività delle cause di esclusione e tutela dell'autoresponsabilità

La formulazione dell'art. 10 del d.lgs. 36/2023 presidia la certezza delle procedure sancendo la **tassatività delle cause di esclusione**. Come esaminato nell'analisi sulla tassatività delle cause di esclusione negli appalti, la norma preclude l'applicazione di filtri partecipativi non previsti dalla fonte primaria; tale presidio non opera quale esimente dinanzi all'inadempimento dei **requisiti di ordine speciale**. Il difetto delle capacità tecnico-professionali di cui all'art. 100 del Codice configura una tipica **causa legale di esclusione**.

Sul piano dell'autonomia negoziale, la giurisprudenza valorizza il dovere di **autoresponsabilità professionale**. Con la sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2026, n. 1655**[4], il Collegio ha rammentato che nelle procedure comparative ciascun concorrente sopporta il rischio dell'imperfetta redazione degli atti. La diligenza richiesta è qualificata e rigorosa. L'onere di dichiarare compiutamente i titoli abilitativi ricade interamente sul **soggetto partecipante**.

Accettare certificazioni postume scardinerebbe i canoni costituzionali di **buon andamento e imparzialità** sanciti dall'art. 97 Cost. La stazione appaltante non è tenuta a svolgere indagini esplorative per supplire all'imprecisione dell'offerente. Se il professionista vanta una quota del 20% che genera un disavanzo contabile palese, l'amministrazione deve prendere atto della **carenza di qualificazione**. L'esclusione è doverosa.

Il rigore dell'esito processuale tutela l'affidamento serbato dagli altri concorrenti. La selezione pubblica deve premiare i soggetti capaci di dimostrare puntualmente la propria **idoneità tecnica ed esecutiva**. L'autoresponsabilità impedisce qualsiasi **sanatoria postuma**.

04. Orientamenti a confronto: la V Sezione e le oscillazioni di merito

4.1 — L'asse rigorista e il consolidamento delle preclusioni partecipative

La decisione n. 1300/2026 consolida un indirizzo interpretativo radicato nella giurisprudenza di Palazzo Spada. Già con la pronuncia del **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2025, n. 2894**[5], il Collegio ha affermato la preclusione assoluta alla spendita postuma di **referenze tecniche** non menzionate nell'offerta iniziale. Il soccorso non può sanare negligenze sostanziali che alterino la **proposta tecnica iniziale**.

L'orientamento ha trovato conferma in **Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2025, n. 7627**[6], evidenziando che l'allegazione dei servizi partecipa della **natura dispositiva dell'offerta**. Quando si richiedono contratti specifici a dimostrazione della capacità tecnica, l'omissione iniziale non è rimediabile. Tale principio è stato riaffermato da **Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2026, n. 4579**[7], qualificando i **requisiti di ordine speciale** quali elementi strutturanti l'offerta negoziale.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Anche il giudice di prime cure condivide questo rigore. Il **TAR Puglia - Bari, Sez. II, 19 febbraio 2025, n. 244**[8] ha negato la modificabilità dell'elenco dei servizi svolti mediante soccorso o chiarimenti. La spendita di commesse diverse altera l'identità dell'offerta esaminata alla **scadenza dei termini**.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cons. Stato, Sez. V, n. 1300/2026	Conforme	Divieto di allegazione postuma di servizi di punta non dichiarati; rigetto dell'argomento apagogico per tutela dell'autoresponsabilità e della parità di trattamento.
Cons. Stato, Sez. V, n. 7627/2025	Conforme	Inammissibilità del soccorso istruttorio per introdurre contratti esclusi dall'autodichiarazione iniziale nelle gare di servizi.
Cons. Stato, Sez. V, n. 2894/2025	Conforme	Il soccorso opera unicamente per incompletezze probatorie di requisiti già indicati, non per ovviare alla mancata menzione originaria delle commesse.
TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 244/2025	Conforme	Preclusione alla sostituzione dell'elenco dei servizi tecnici svolti in sede di chiarimenti o soccorso procedimentale per violazione dell'art. 100.
Cons. Stato, Sez. V, n. 5343/2025	Difforme	Apertura sostanzialista: ammissibilità del soccorso istruttorio qualora il requisito preesista storicamente alla scadenza del bando per valorizzare risultato e fiducia.
TAR Umbria, Sez. I, n. 423/2025	Evolutivo	Ammissibilità dell'integrazione probatoria con un ulteriore contratto di punta, non dichiarato in sede di partecipazione, se il requisito era stato dichiarato come posseduto.

L'orientamento rigorista tutela la **stabilità degli affidamenti**. La tempestiva spendita delle commesse delimita il perimetro sul quale si esercita il **giudizio di ammissibilità**. L'operatore che quantifica erroneamente le proprie quote sopporta il rischio della **doverosa estromissione**.

4.2 — Le residuali aperture sostanzialiste sulla preesistenza formale del requisito

Parte della giurisprudenza ha cercato di valorizzare il dato sostanziale dell'avvenuto svolgimento della prestazione prima del bando. In tale filone si colloca **Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2025, n. 5343**[9], ammettendo il soccorso se il possesso effettivo del **requisito tecnico speciale** emergeva dagli atti complessivi. L'obiettivo era scongiurare esclusioni legate a **mere omissioni documentali**.

Su posizioni analoghe si è attestato il **TAR Umbria - Perugia, Sez. I, 8 aprile 2025, n. 423**[10], autorizzando l'integrazione con un ulteriore contratto di punta, non dichiarato in sede di partecipazione, a comprova di un requisito di cui il concorrente aveva dichiarato il possesso. Secondo i giudici umbri, l'esibizione probatoria tardiva non alterava l'offerta, ma comprovava una **competenza tecnica già acquisita**.

> **Possesso sostanziale del requisito e onere di allegazione**
>
> Il possesso storico del requisito alla scadenza del bando è condizione necessaria ma non sufficiente per la partecipazione: l'ordinamento richiede l'espressa e tempestiva spendita della commessa, senza la quale il soccorso istruttorio integrativo resta precluso.

In senso più rigoroso si è espresso **TAR Campania - Napoli, Sez. I, 25 luglio 2024, n. 4379**[11] per i servizi tecnici nel PNRR. Il collegio ha escluso che il soccorso possa risolversi nella **sostituzione delle referenze**. La sentenza n. 1300/2026 supera le aperture sostanzialiste, riaffermando il canone di **stretta legalità procedurale**.

Il possesso storico di un contratto non sana l'omessa allegazione in gara. Se il partecipante non assume la **paternità della referenza** nell'offerta, essa resta irrilevante. Il confine tra **titolarità del requisito** e **dichiarazione contrattuale** presidia la certezza dell'evidenza pubblica.

05. Ricadute per le stazioni appaltanti e prospettive

sistematiche

5.1 — Il perimetro dei chiarimenti ammessi in fase di gara

La pronuncia del Consiglio di Stato traccia indicazioni operative per i **responsabili unici del progetto** e le commissioni giudicatrici. L'art. 101, comma 3, del Codice consente la **richiesta di chiarimenti** unicamente per decifrare il contenuto dell'offerta tecnica o della documentazione, sciogliendo **ambiguità formali**. Il chiarimento è rigidamente confinato agli elementi già versati in atti.

Se l'amministrazione riscontra che i contratti esposti non raggiungono le soglie minime, il soccorso non può tradursi nell'invito ad esibire **commesse ulteriori**. Un simile operato configura un **eccesso di potere per sviamento** e una violazione della **parità delle armi**. Il chiarimento serve a verificare l'esatto importo o la quota imputabile di un servizio già dichiarato, non ad acquisire **contratti estranei alla gara**.

I seggi di gara sono chiamati a verificare con rigore le **quote percentuali** nelle commesse eseguite in raggruppamento temporaneo. Nella fattispecie in rassegna, la stazione appaltante ha omesso di considerare che la commessa del Policlinico risultava spendibile unicamente nei limiti della **quota del 20%**; l'assenza di un vaglio tempestivo sul **valore effettivo spendibile** ha generato un contenzioso defatigante.

Le stazioni appaltanti devono strutturare i **modelli di autodichiarazione** imponendo l'indicazione separata del valore totale e della quota eseguita dal concorrente. La cura nella predisposizione della **modulistica di gara** costituisce la prima garanzia per scongiurare **contenziosi invalidanti**.

5.2 — Neutralizzazione del contenzioso pretestuoso e certezza degli affidamenti

La decisione produce un rilevante **effetto deflativo del contenzioso**. L'affermazione che il **soccorso istruttorio per i servizi di punta** non tollera l'integrazione di commesse taciute ab origine arresta **azioni giudiziarie dilatorie**. La redazione dell'offerta esige un **rigore probatorio inderogabile**. La chiarezza della regola scoraggia impugnazioni esplorative.

La **stabilità dell'aggiudicazione** esprime la vera realizzazione del principio del risultato. Una gara definita celermente ma fondata su una sanatoria illegittima soccombe in sede giurisdizionale,

determinando il **blocco delle opere pubbliche** e la dispersione dei **fondi comunitari PNRR**. L'estromissione tempestiva dell'operatore non qualificato consente lo **scorrimento della graduatoria** in favore del concorrente idoneo.

La sentenza n. 1300/2026 riafferma la centralità dell'**affidabilità precontrattuale**. Nelle gare pubbliche, la dimostrazione dei requisiti non ammette **scorciatoie istruttorie**. L'ordinamento premia l'impresa che partecipa con diligenza, garantendo la scelta di contraenti muniti di **esperienza tecnica certificata** e tempestivamente dichiarata.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 1, 2, 10, 100, 101, 104 — Principi del risultato e della fiducia, tassatività delle cause di esclusione, requisiti di ordine speciale e disciplina del soccorso istruttorio.

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 83 — Criteri di selezione e soccorso istruttorio nella previgente disciplina dei contratti pubblici.

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici per i servizi di ingegneria e architettura.

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 97 — Principi di eguaglianza, parità di trattamento, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Giurisprudenza citata

1. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 22 gennaio 2026, n. 1300** — Esclude l'ammissibilità del soccorso istruttorio per colmare il deficit dei servizi di punta mediante contratti mai dichiarati in gara, affermando l'argomento apagogico a tutela della par condicio.
2. **Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 5 agosto 2025, n. 6905** — Distingue nettamente tra incompletezza probatoria di un requisito già tempestivamente dichiarato nella domanda e inammissibile introduzione retroattiva di elementi nuovi.

3. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 26 marzo 2026, n. 2846** — Circoscrive l'errore materiale scusabile alle sole sviste evidenti *ictu oculi* nel testo dell'atto, escludendo il soccorso per l'omessa dichiarazione di requisiti o titoli.

4. **Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 26 febbraio 2026, n. 1655** — Ribadisce i limiti invalicabili del soccorso istruttorio nelle procedure comparative e la prevalenza del principio di autoresponsabilità del dichiarante.

5. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 27 marzo 2025, n. 2894** — Conferma la preclusione assoluta alla spendita postuma di referenze tecniche non menzionate nell'offerta di gara.

6. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 1 ottobre 2025, n. 7627** — Sancisce il divieto di integrazione postuma per i requisiti speciali di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

7. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 19 maggio 2026, n. 4579** — Qualifica i requisiti speciali quali elementi strutturanti l'offerta negoziale, insuscettibili di soccorso integrativo tardivo.

8. **TAR Puglia - Bari, Sez. II, Sentenza 19 febbraio 2025, n. 244** — Nega la possibilità di modificare l'elenco dei servizi analoghi dichiarati in gara sia mediante soccorso integrativo sia a mezzo chiarimenti.

9. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 10 giugno 2025, n. 5343** — Esprime l'orientamento sostanzialista favorevole all'integrazione qualora il requisito preesista storicamente e sia desumibile dagli atti di gara.

10. **TAR Umbria - Perugia, Sez. I, Sentenza 8 aprile 2025, n. 423** — Ammette la produzione postuma di un ulteriore contratto di punta, non dichiarato in sede di partecipazione, a comprova di un requisito di cui il concorrente aveva dichiarato il possesso.

11. **TAR Campania - Napoli, Sez. I, Sentenza 25 luglio 2024, n. 4379** — Dichiara inammissibile il soccorso istruttorio risolventesi nella sostituzione integrale delle referenze di qualificazione negli appalti PNRR.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Paola De Virgiliis

Si occupa di appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per Metodo Giuridico cura l'analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.